



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 del Reg. del 10/06/2010	OGGETTO:	Piano Regolatore Generale – “Zone E1-Agricole Produttive Normali” – Modifica della Superficie Fondiaria Minima di Intervento (S.M.I.) ai sensi dell’art. 42.1, c. 6, delle N.T.A. del P.R.G. – Atto di indirizzo al Responsabile del V Settore Tecnico Comunale.
--	-----------------	--

L'anno 2010 il giorno 10 del mese di GIUGNO alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Donato DE MITRI.

Assessori	Presenti	Assenti
DE MITRI Donato	X	
FINA Francesco	X	
FINA Michele Arcangelo	X	
IANNE Gaetano	X	
QUARANTA Paolo	X	
SIMONE Filippo	X	
TONDO Giuseppe		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore Arch. Alessandra NAPOLETANO	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Salvatore IANNE
---	--

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo strumento urbanistico generale (P.R.G.) del Comune di Salice Salentino approvato definitivamente con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 29.11.1999;

CONSIDERATO che le Norme Tecniche di Attuazione del suddetto strumento urbanistico generale all'art. 42.1 "Zone E1 – Agricole Produttive Normali", c. 6, nel definire gli indici applicabili nelle edificazioni consentite, fissano la "Superficie Fondiaria Minima di Intervento" (S.M.I.):

- relativamente alle strutture produttive, ovvero attrezzature ed infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole, locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali o aziendali, oleifici, ecc.), allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini, pari ad Ha 2.00;
- relativamente ad ogni singola unità abitativa per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9, della L.R. 6/1979 e s.m.i. e dell'art. 51, lett. g), della L.R. 56/1980 e s.m.i., pari a:
 - Ha 0,80 per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
 - Ha 0,60 per colture ortoflorovivaistiche specializzate quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
 - Ha 2.00 per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
 - Ha 3.00 per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
 - Ha 6.00 per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

CONSIDERATO che le Norme Tecniche di Attuazione del suddetto strumento urbanistico generale all'art. 42 "Zone E destinate all'agricoltura e alle attività connesse", c. 9, statuisce testualmente che "*... E' ammesso l'accorpamento dei fondi, di cui all'art. 51, lett. g), della L.R. 56/1980, tranne che ai fini del raggiungimento della Superficie Minima di Intervento ...*";

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha ricevuto ultimamente diverse sollecitazioni, tanto da parte di aziende agricole già operanti sul territorio comunale quanto da parte di aziende agricole intenzionate ad operare sullo stesso territorio, affinché si riduca la predetta "Superficie Fondiaria Minima di Intervento" rispetto ai valori normati dallo strumento urbanistico generale e che nei comuni limitrofi vigono indici inferiori a quelli del Comune di Salice Salentino;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale venire incontro alle realtà produttive, salicesi e non, operanti nel settore dell'agricoltura, incentivandone in ogni modo l'operato così da fornire ulteriore impulso all'economia salicese, anche in considerazione del fatto che, soprattutto nelle zone limitrofe al centro urbano, le proprietà sono eccessivamente parcellizzate (piccoli appezzamenti di terreno) e che, quindi, gli agricoltori, non avendo interesse economico alla loro coltivazione, le trascurano determinando una situazione di abbandono e di degrado che mal depone in ordine al decoro delle nostre campagne, e che, viceversa consentire la realizzazione di strutture come quelle previste nelle N.T.A. (ma con indici inferiori) può determinare oltre che impulso economico, maggiore cura delle zone in questione;

RITENUTO che, conseguentemente, è necessario emettere apposito "atto di indirizzo" nei confronti del Responsabile del V Settore Tecnico affinché attivi le procedure finalizzate alla variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) prevedendo la riduzione delle "Superfici

Fondiarie Minime di Intervento” (S.M.I.), previste dall’art. 42.1 “Zone E1 – Agricole Produttive Normali”, c. 6, delle N.T.A. del P.R.G., in base ai seguenti valori:

- relativamente alle strutture produttive, ovvero attrezzature ed infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole, locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali o aziendali, oleifici, ecc.), allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini, pari ad Ha 0.50;
- relativamente ad ogni singola unità abitativa per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall’art. 9, della L.R. 6/1979 e s.m.i. e dell’art. 51, lett. g), della L.R. 56/1980 e s.m.i., pari a:
 - Ha 0.80 per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
 - Ha 0.60 per colture ortoflorovivaistiche specializzate quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
 - Ha 50 per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
 - Ha 0.50 per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
 - Ha 0.50 per colture seminatrici, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;

DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di mero atto di indirizzo;

CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

- 1) **DI EMETTERE**, per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato per fare parte integrante e sostanziale del deliberato, apposito “Atto di Indirizzo” al Responsabile del V Settore Tecnico Comunale affinché attivi le procedure finalizzate alla variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) prevedendo la riduzione delle “Superfici Fondiarie Minime di Intervento” (S.M.I.), previste dall’art. 42.1 “Zone E1 – Agricole Produttive Normali”, c. 6, delle N.T.A. del P.R.G., in base ai seguenti valori:
- relativamente alle strutture produttive, ovvero attrezzature ed infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole, locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali o aziendali, oleifici, ecc.), allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini, pari ad Ha 0.50;
 - relativamente ad ogni singola unità abitativa per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall’art. 9, della L.R. 6/1979 e s.m.i. e dell’art. 51, lett. g), della L.R. 56/1980 e s.m.i., pari a:
 - Ha 0.80 per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
 - Ha 0.60 per colture ortoflorovivaistiche specializzate quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
 - Ha 0.50 per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
 - Ha 0.50 per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
 - Ha 0.50 per colture seminatrici, seminativo arborato, prato, prato irriguo.

2) **DI DICHIARARE** il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

DP/dp

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Donato DE MITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. _____ del Reg.).

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _____ del _____

Data _____

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2010

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
